

TRIBUNALE PENALE DI URBINO

Ordinanza ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

Il Giudice per le Indagini preliminari,

visti gli atti del procedimento a margine indicato, pendente nei confronti di C.M.;

vista la richiesta di archiviazione del PM, che ivi si abbia per integralmente richiamata;

vista l'opposizione formulata dalle persone offese;

svolta l'udienza di cui all'art 409 cpp;

RILEVATO

che i denunciati riferiscono in sostanza la gestione poco trasparente dell'Università Agraria degli Uomini Originari di V.P.;

che tale ente, tuttavia, deve essere qualificato come associazione riconosciuta di diritto privato, difettando invero univoci sintomi della natura pubblica ed anzi dovendosi sottolineare che esso non è deputato alla gestione degli usi civici, ma all'amministrazione di un patrimonio collettivo, ovvero beni appartenenti ad una pluralità *"chiusa e definitiva"* di individui;

che, d'altro canto la natura privata dell'Università Agraria degli Uomini Originari di V.P risulta confermata dalla norma di cui all'art. 3 della legge n. 97 del 1994 secondo cui alle organizzazioni montane *"ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 1104 e le associazioni di cui alla legge 1984 n. 397... è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria"*;

che tale qualificazione preclude di per sé che i fatti lamentati possano integrare un abuso di ufficio o di altro delitto contro la P.A., difettando, in primo luogo, la necessaria posizione soggettiva in capo a C.M., nonché in capo ai suoi predecessori;

che i fatti lamentati nell'esposto depositato in procura in data 12.10.2015, nonché nelle successive integrazioni, fatti che appaiono sottintendere una certa tensione tra gli associati (tra i quali uno dei denunciati) in relazione alla nomina del Consiglio e del Presidente, tampoco si risolvono in delitti contro il patrimonio o, all'esito dell'abrogazione dell'ipotesi delittuose di cui agli artt. 485 e 486 c.p., in delitti contro la fede pubblica;

che, in particolare, per quanto riguarda le doglianze relative all'asserita distribuzione della legna in violazione di norme statutarie, vi è, quand'anche si volesse qualificare il fatto come appropriazione indebita, occorrerebbe come la querela dell'Università Agraria degli Uomini Originari di V.P, soggetto da ritenersi proprietario in ragione dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente, derivante dal riconoscimento della personalità giuridica privata

PQM

visti gli artt. 408 e 409 cpp, così decide:

- rigetta l'opposizione;
- accoglie la richiesta di archiviazione;
- dispone la restituzione degli atti al P.M.

Urbino, 16.11.2016

IL GIP

